

COMUNE DI PALMARIGGI Provincia di Lecce

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 7 del registro in data: 25.03.2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE.

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000			
Regolartià Tecnica		Regolarità Contabile	
Parere	Data	Parere	Data
FAVOREVOLE	16.03.2021	FAVOREVOLE	16.03.2021
Il Responsabile del Servizio		Il Responsabile del Servizio Finanziario	
F.to MAURIZIO BELLO		F.to MAURIZIO BELLO	
Presenti alla trattazione dell'argo Franco ZEZZA Roberto PALMA			P A
Roberto PALMA Salvatore CAZZETTA			A P
Luigi PANICO			P
Dario GNAI			P
Santo CASTELLUZZO			A
Enrico GABRIELI			P
Maria Grazia FRISULLI			P
Marco CAZZETTA			A
Luigi PANICO			A
Stefano BACCARO			A
Presenti 6		Assenti 5	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Maria Elena MEGHA

E' assente l'assessore esterno Gerardo PELLEGRINO

E' assente l'assessore esterno Sonia MIGGIANO

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza **Luigi PANICO**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio passa la parola al sindaco per l'illustrazione della proposta:

Sindaco: In attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati finora e che riguardano:

La tassa sull'occupazione degli spazi pubblici

la tassa sulle affissioni

la tassa sulla pubblicità

la disciplina regolamentare racchiude in se in un unico testo/regolamento tutti prelievi di cui innanzi, la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che oggi siamo chiamati ad approvare si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE;
- CAPO II: ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE;
- CAPO III: DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI;
- CAPO IV: OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE;
- CAPO V: CANONE MERCATALE;

Si chiede dunque a questo Consiglio Comunale di approvare il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 74 Articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
 - n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto

legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della

legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446.

VISTO il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativaalla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devonoessere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o larelativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, nè superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessarioistituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono statidisciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

• Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, ai sensi del D.Lgs. n. 507/93, approvato con delibera del Consiglio Comunale 31 del 14/06/1994 e modificato con delibera di C.C. n. 20 del 01/07/1996;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.";

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE;
- CAPO II: ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE;
- CAPO III: DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI;
- CAPO IV: OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE;
- CAPO V: CANONE MERCATALE;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievoprecedente.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 con il quale è stato differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2021/2023;

-

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi.

DATO ATTO del parere favorevole n.02 del 19/03/2021 del Revisore, ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012.

CON VOTI n. 6 favorevoli n.0 contrari e n.0 astenuti espressi, nelle forme di legge, per appello nominale dai n. 6 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1. La Premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;.
- **2.** DI APPROVARE il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816- 836, composto di n. 74 Articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale.
- **3. DI PROCEDERE** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
- **5. DI DARE ATTO** che la Giunta comunale definisce e approva le tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone, rispetto al canone (COSAP) e imposta di pubblicità ICP e diritti sulle pubbliche affissioniDPA che vengono ad essere sostituiti.
- **6. DI STABILIRE** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000,

Stante l'urgenza a procedere;

con voti n. 6 favorevoli n.0 contrari e n.0 astenuti, espressi, nelle forme di legge, dai n. 6 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

La seduta Consiliare termina alle ore 18.35.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE F.to Luigi PANICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Elena MEGHA

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **31.03.2021** per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000.

Palmariggi, 31.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Maria Elena MEGHA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 31.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
 - □ E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **31.03.2021** Al **15.04.2021** Come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **25.03.2021**:
 - x Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000);
 - ☐ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Palmariggi, 31.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Maria Elena MEGHA